



COMUNE DI  
CONCA CASALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE

**Comune di CONCA CASALE**

**Provincia di ISERNIA**

**Regolamento per la disciplina  
del canone mercatale**

**(Legge 160/2019 commi 837-846)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 Maggio 2021



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	3
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	3
Articolo 2 – Definizioni .....	3
Articolo 3 – Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 4 – Presupposto del Canone .....	3
Articolo 5 – Soggetto passivo .....	4
Articolo 6 – Funzionario Responsabile .....	4
CAPO II – CANONE MERCATALE .....	4
Articolo 7 – Determinazione delle tariffe e del canone .....	4
Articolo 8 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale .....	4
Articolo 9 – Riduzioni .....	4
Articolo 10 – Occupazioni abusive .....	4
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI .....	5
Articolo 11 – Norme di rinvio e finali.....	5
Allegato A.....	6



## CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definisce:
  - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Conca Casale, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
  - b) **concessione e autorizzazione**: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
  - c) **canone**: l'ammontare dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, calcolato in base alle disposizioni del presente regolamento.

### Articolo 3 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone di cui al precedente articolo 1 in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché eventuali disposizioni regolamentari specifiche in materia di commercio su aree pubbliche, oltre alle disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, come pure le disposizioni relative alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.

### Articolo 4 – Presupposto del Canone

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. La durata giornaliera dei mercati è stabilita dal regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
3. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.



#### **Articolo 5 – Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 6 – Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

### **CAPO II – CANONE MERCATALE**

#### **Articolo 7 – Determinazione delle tariffe e del canone**

1. Le tariffe di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare sono quelle indicate dalla L. 160/2019 all'art. 1, commi 841 e 842.
2. La tariffa giornaliera è applicata frazionata per ore fino ad un massimo di 9 come previsto nell'allegato al presente regolamento.
3. La tariffa ordinaria è determinata dall'applicazione alle tariffe base di coefficienti moltiplicatori in relazione alle diverse tipologie di occupazione. In via di prima applicazione gli stessi sono determinati nell'allegato A al presente regolamento. La Giunta comunale può modificarli e aggiornarli annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
4. L'omesso aggiornamento annuale entro il termine di cui al comma 2 delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
6. Il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore e per la superficie dell'occupazione.

#### **Articolo 8 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Conca Casale appartiene alla classe dei Comuni fino a 10000 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento il territorio comunale è considerato un'unica zona a cui corrisponde un'unica categoria tariffaria.

#### **Articolo 9 – Riduzioni**

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'art. 44.

#### **Articolo 10 – Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o medesima.



2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Sindaco o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

### **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 11 – Norme di rinvio e finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.



## Allegato A

### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

#### 1. TARIFFA DI BASE PERMANENTE: ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	30 euro

#### 2. TARIFFA DI BASE GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
Categoria unica	0,60 euro

#### Tariffe canone mercatale e coefficienti moltiplicatori

	coefficiente	coefficiente	categoria unica	
	annuo	giornaliero	TAR. BASE A	TAR. BASE G
<b>TARIFFA DI BASE LEGGE</b>			30,00	0,60
<b>TARIFFA ORDINARIA COMUNE</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,60</b>
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>				
occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore		<b>0,50</b>	-	0,30
occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore		<b>0,80</b>	-	0,48
occupazioni realizzate da spuntisti	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	30,00	0,60